



COMUNE DI NIMIS

Provincia di Udine

Servizio di Polizia Locale

Piazza XXIX Settembre, 14 – Cap. 33045- Tel. 0432/790045 e-mail: protocollo@com-nimis.regione.fvg.it
pec: comune.nimis@certgov.fvg.it

Prot. _____/2026 generato digitalmente in modalità automatica

ORDINANZA nr. 29 / 2026

**Oggetto: Interruzione del traffico veicolare della strada per Chialminis,
per la giornata del 09 luglio 2026 dalle ore 08.30 alle ore 15.30
Il tratto fino all'Osteria di Ramandolo rimarrà aperto.**

La deviazione per i residenti a Borgo Tamar, Borgo di Mezzo e Chialminis sarà per Zaiama-Micottis-Monteaperta - Debellis -Torlano; oppure per Zaiama – Micottis - Lusevera -Vedronza – Tarcento
Sarà consentito il transito ai veicoli di soccorso pubblico in emergenza ad esclusione dei camion dei Vigili del Fuoco. NON sarà permesso il transito al Trasporto Pubblico Locale

IL RESPONSABILE

VISTA la richiesta per le vie brevi pervenuta dalla ditta E-distribuzione in data 02/07/2026, con sede a Roma c.a.p. 00198 – Via Domenico Cimarosa n. 4, con la quale si chiede la temporanea chiusura del traffico veicolare sulla Via Ramandolo, nel tratto compreso tra l'osteria "Ramandolo" e il bivio per la frazione di Tamar, da svolgersi nella giornata del 09/07/2026, con orario cantiere dalle 8.30 alle 15.30, al fine di realizzare interventi di pulizia dei tombotti e condutture per lo smaltimento delle acque piovane lungo il tracciato ;

RITENUTO necessario adottare opportune limitazioni e provvedimenti alla circolazione per garantire la sicurezza degli addetti al cantiere, utenti della strada e di terzi, considerato che la carreggiata è troppo stretta per permettere un senso unico alternato;

SENTITA l'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Tecnico Comunale;

VISTI gli atti dell'Ufficio;

VISTE le caratteristiche tecniche e geometriche del tratto di strada;

VISTO il Codice della Strada, in particolare gli artt. 6, 7 e 21; ed il relativo Regolamento d'esecuzione, dall'art.30 all'art.43, in particolare l'art. 42 c.3 lett. a);

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.02.2000, il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 10 luglio 2002 recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categorie di strade da adottare per il segnalamento temporaneo;

ORDINA

Che per la giornata del 9 luglio 2026, dalle ore dalle ore 8.30 alle ore 15.30 L'INTERRUZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE sulla viabilità comunale di Via Ramandolo.

Il tratto fino all'Osteria di Ramandolo e dal bivio per la fraz. Tamar al confine con Lusevera rimarrà aperto.

La deviazione per i residenti a Borgo Tamar, Borgo di Mezzo e Chialminis sarà per Zaiama-Micottis-Monteaperta - Debellis -Torlano; oppure per Zaiama – Micottis - Lusevera -Vedronza – Tarcento e viceversa.

Sarà permesso il TRANSITO ai MEZZI DI SOCCORSO IN EMERGENZA, AD ECCEZIONE DEI CAMION DEI VIGILI DEL FUOCO.

NON sarà permesso il transito al Trasporto Pubblico Locale.

La presente Ordinanza è subordinata alle seguenti **PRESCRIZIONI**:

- La ditta incaricata dei lavori dovrà provvedere alla collocazione di tutta la segnaletica temporanea di cantiere, di chiusura strada, con l'indicazione per le relative deviazioni.
- NEI GIORNI DI CHIUSURA DELLA STRADA DOVRA' ESSERE COLLOCATA LA SEGUENTE SEGNALETICA DI PREAVVISO: "**Strada per Borgo di Mezzo e Chialminis chiusa dalle ore 8.30 alle 15.30. Aperto fino all'Osteria di Ramandolo e dal bivio di Tamar al confine di Lusevera. Consentito il transito ai mezzi di soccorso in emergenza ad esclusione dei camion dei Vigili del Fuoco**", nei seguenti punti:
 - intersezione tra Via Valle, Via XXV Agosto, Via Monte Bernadia;
 - intersezione tra Via XXV Agosto, Via Taipana, Via Pescia;
 - intersezione tra Via Pescia, Via Monte Bernadia, Via del Borgo, Via Ramandolo;

- intersezione tra Via Ramandolo, Via Secli, confine con Sedilis di Tarcento;
 - intersezione con Borgo Tamar;
 - Borgo di Mezzo;
 - nella frazione di Chialminis, prima dell'inizio della discesa che conduce a Ramandolo (all'altezza di Via S.Elena –fermata bus);
 - nel Comune di Tarcento, frazione Sedilis;
 - nel Comune di Lusevera, nella frazione Villanova delle Grotte e in località Zaiama;
- Quando la strada rimarrà aperta, con la sola istituzione del senso unico alternato, dovrà essere lasciato sufficiente carreggiata libera per il transito degli autocarri e delle corriere. Diversamente, sulle intersezioni sopra indicate dovrà essere apposto il “Divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a mt. ___ o massa sup.a ___ o lunghezza a m. ___”;
- **collocare** la segnaletica stradale temporanea, diurna e notturna, atta a rendere palese la presente Ordinanza; così come disciplinato dal Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada, dall'art.30 all'art.43 e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, in particolare rendere visibile l'eventuale parziale chiusura della strada nelle ore notturne;
- **la presente** Ordinanza dovrà essere resa nota alla popolazione almeno 48 ore prima della chiusura della strada e dovrà essere collocata in modo visibile sulla segnaletica/cartellonistica che sarà apposta nelle varie intersezioni;
- **collocare** la segnaletica stradale temporanea in maniera idonea e stabile tale da resistere ad eventuali intemperie, nonché **rimuoverla** nei termini di validità del presente atto o per terminata esigenza;
- **non collocare** segnaletica stradale temporanea in contrasto con altra segnaletica eventualmente presente, avendo cura eventualmente di oscurare la segnaletica temporaneamente non utilizzata;
- **riportare tempestivamente al pristino stato** le pavimentazioni ed ogni altro elemento di arredo urbano eventualmente danneggiato o lordato;

La Richiedente rimane, altresì, responsabile in linea civile e penale per eventuali danni cagionati a persone e/o cose.

Variazioni all'Ordinanza saranno possibili esclusivamente previo assenso della Polizia Municipale.

Viene temporaneamente sospeso ogni altro provvedimento riguardante l'area di che trattasi, non compatibile in tutto o in parte con il presente atto.

L'Ordinanza dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli organi di Polizia.

Le violazioni ai precetti saranno punite a norma di legge.

La presente Ordinanza viene trasmessa alla Ditta Demo Costruzioni, alla SORES e resa nota alla popolazione a mezzo albo pretorio on-line.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L.07.08.1990, n. 241, si avverte che avverso il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. competente ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di attuazione del C.d.S., approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

Entro lo stesso termine può essere proposto ricorso al Ministero dei LL.PP. con le formalità previste dall'art.74 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.495 in relazione alla natura della segnaletica stradale disposta.

Nimis, 07 luglio 2026

Il Responsabile
Ing. Fabrizio MATTIUZZA